



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 04/09/2025

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato quanto segue:

- in data 12/10/2015, ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. \*853, ex n. \*361) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 19.920,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 166,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/10/2019, dopo il pagamento di n. 48 rate;
- in relazione a detto contratto ha acquisito il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.216,81;
- in data 04/02/2025 esperiva reclamo, con il quale chiedeva la restituzione pro quota della suddetta somma;
- in data 11/02/2025 riceveva riscontro negativo da parte dell'intermediario.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 2.216,81, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha affermato quanto segue:

- ha già rimborsato al cliente tutti gli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale, alla normativa italiana e al consolidato orientamento della Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario Finanziario e della giurisprudenza ordinaria;
- il contratto è stato sottoscritto prima del 25/07/2021, e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all' art. 125-sexies del Testo Unico Bancario;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quand'anche tale articolo venisse applicato alla luce di quanto disposto dalla sentenza *Lexitor*, non implicherebbe il rimborso indifferenziato di tutti i costi *up front*, ma soltanto di quelli determinati unilateralmente dall'intermediario;
- risultano tuttora vigenti disposizioni nazionali, tanto di rango primario quanto secondario, che escludono gli oneri *up front* dalla riduzione del costo totale del credito, e che quanto ai premi assicurativi dettano regole *ad hoc*;
- nella causa C-555/21, la CGUE ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
- la richiesta di restituzione degli interessi calcolati con il metodo *pro rata temporis* è manifestamente infondata, in quanto il SECCI, sottoscritto dal cliente, statuisce chiaramente l'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
- infatti, il criterio *pro rata temporis* indicato nel SECCI si applica unicamente agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 12/10/2015 ed estinto anticipatamente in data 31/10/2019, dopo la scadenza di 48 rate su 120 totali.

Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro,*



contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza *Lexitor*".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 12/10/2015, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "*Lexitor*", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Commissioni per il perfezionamento del finanziamento (voce a) - *Up front*; Commissioni per la gestione del finanziamento + spese incasso quote (voce b) - *Recurring*; Provvigioni all'intermediario del credito (voce c) - *Up front*.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25/07/2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della cosiddetta "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 13.928,84	TAN						7,59%
Durata del prestito in anni		10	Importo rata						166,00
Numero di pagamenti all'anno		12	Quota di rimborso pro rata temporis						60,00%
Data di inizio del prestito		01/11/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi						39,65%
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				468,12	Upfront	39,65%	185,61	0,00	185,61
Commissioni per la gestione del finanziamento + spese in				468,12	Recurring	60,00%	280,87	280,92	-0,05
Provvigioni all'intermediario del credito				1.195,20	Upfront	39,65%	473,90	0,00	473,90
Interessi corrispettivi				5.991,16	Recurring	60,00%	3.594,70	2.375,83	1.218,87
<b>Totale</b>				<b>936,24</b>					<b>1.878,34</b>

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.878,00, è inferiore a quanto chiesto dal (€ 2.216,81), in quanto egli ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.878,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 8562 del 26 settembre 2025

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA